

ESENZIONI CREDITI FORMATIVI

Il Consiglio

Udita la relazione della Commissione consiliare per la Formazione Continua

Visto il Regolamento del C.N.F. n° 6 di data 16.07.2014 entrato in vigore in data 01.01.2015

Visto il proprio precedente Regolamento sulla Formazione Continua 2007-11

Considerato che ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Regolamento del C.N.F. n° 6 su domanda dell'interessato sono esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

- a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) cause di forza maggiore;
- e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

Che in tali casi l'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento; l'esonero

ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

Che nel proprio precedente Regolamento sulla Formazione Continua 2007-2011 le situazioni di gravidanza, come pure la presenza di prole sino al terzo anno di vita, erano considerate di per sé situazioni che comportavano impedimento al conseguimento del numero di crediti formativi normativamente previsto

Che appare perciò opportuno disciplinare dette situazioni in modo analogo ed uniforme anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento n° 6 del C.N.F. e così per il triennio formativo 2014-2016

Tutto ciò premesso così

delibera

- 1) Per le avvocatesse e gli avvocati che ne facciano richiesta, i crediti formativi da raggiungere nel triennio sono ridotti di 5 crediti all'anno sino al raggiungimento del terzo anno di vita dei figli. Nel caso in cui entrambi i genitori svolgano la professione di avvocato la riduzione potrà essere accordata solo ad uno dei due

Esempio: crediti formativi minimi da conseguire nel triennio 2014-2016: 60; domanda di esonero per nascita del figlio nell'anno 2015: crediti minimi da conseguire 50 (60-10)

- 2) Sono esonerate dall'obbligo, su richiesta, le avvocatesse in stato di gravidanza per la durata di 5 mesi (due mesi prima del parto, tre successivamente). Durante tale periodo l'impedimento sarà considerato assoluto ed il numero dei crediti da conseguirsi nel triennio andrà proporzionalmente ridotto

Esempio: parto nell'anno 2015. L'obbligo formativo nel triennio è ridotto da 36 a 31 mesi e proporzionalmente ridotto il numero dei crediti formativi da conseguire nel triennio (da 60 a 52). Nell'anno del parto il numero minimo dei crediti da conseguire sarà perciò di 7 crediti formativi (15-8)

- 3) Nel caso di gravidanza a rischio, l'avvocata può chiedere l'esonero per l'intero periodo di gestazione. Il numero minimo dei crediti da conseguire nel triennio andrà proporzionalmente ridotto così come al punto 2 che precede

- 4) In ogni caso nell'arco del triennio dovranno esser conseguiti almeno 9 crediti nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.
- 5) Per quanto qui non disposto, restano ferme ed inalterate le previsioni del Regolamento n° 6 del Consiglio Nazionale Forense.